



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO ORZINUOVI

Via Cernaia, 40 - 25034 ORZINUOVI (BS)
Cod. Mec. : BSIC893008 - C.F. : 86001210177 Codice univoco: UFW2VX
Telefono 0309941805 Fax 0309444432
E-mail: bsic893008@istruzione.it PEC: bsic893008@pec.istruzione.it
Sito internet: www.icorzinuovi.edu.it



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AD ESPERTI INTERNI ED ESTERNI

approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 16/12/2019

Il Consiglio di Istituto

Visto l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;

Visto l'art. 10 del T.U. n. 297/1994;

Visti gli artt. 8, 9 e 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;

Visto l'art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Visto il CCNL del comparto scuola sottoscritto in data 29/11/2007;

Vista l'art. 46 della L. 133/2008;

Vista la Circolare n. 3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A)

Visto l'art. 43 del D.I. 129/2018, con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

Visto l'art. 45 c.2 lett. H del D.I. 129/2018, con il quale viene affidata al Consiglio di Istituto la determinazione dei criteri e dei limiti per la stipula dei contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per attività e insegnamenti particolari;

Considerata la necessità di reperire esperti interni e/o esterni con cui sottoscrivere contratti per attività previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

ADOTTA

il presente Regolamento:

ART. 1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, nei sensi dell'art. 45 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, le modalità e i criteri di conferimento di incarichi a personale interno, al personale incaricato con le collaborazioni plurime, al personale esterno per:

- Insegnamenti, attività di formazione, di ricerca e sperimentazione;
- Incarichi di tutoraggio e consulenze di rilevanza organizzativa e/o tecnica che richiedono competenze professionali specifiche e qualificate;

nell'ambito della programmazione didattica annuale, del piano delle attività e del piano di formazione, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze nel PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa).

ART. 2 - ITER PROCEDIMENTALE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno.

Preliminarmente, l'Istituzione scolastica provvede a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità mediante acquisizione e comparazione di curricula;

2. In assenza di personale interno, ricorso a collaborazioni plurime, in questa ipotesi dovrà essere acquisita l'autorizzazione del dirigente scolastico della scuola di appartenenza,(ex art. 35 CCNL 2007 – Comparto Scuola) oppure a esperto esterno con contratto di lavoro autonomo.

Per gli incarichi di rilevanza organizzativa e/o tecnica i requisiti saranno individuati di volta in volta dal Dirigente Scolastico in relazione alle specifiche esigenze e necessità e costituiranno parte integrante di specifici provvedimenti dirigenziali pubblicizzati ai sensi del Dec. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

ART. 3 - PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

1. Il Dirigente, sulla base del PTOF e/o sua revisione e del Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare nell'apposita sezione di Pubblicità Legale disponibile sul sito web dell'Istituto ed, eventualmente, con ulteriori forme di pubblicità.
2. Gli avvisi dovranno indicare le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che si intende stipulare. Nell'avviso deve essere specificato :
 - a. l'oggetto della prestazione;
 - b. la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
 - c. il luogo dell'incarico e le modalità di espletamento del medesimo;
 - d. il termine di presentazione della domanda;
 - e. i criteri di individuazione;
 - f. il corrispettivo previsto per la prestazione, al lordo dei contributi previdenziali (se dovuti) e fiscali;
 - g. le eventuali cause di incompatibilità;
 - h. le modalità di controllo e verifica della prestazione erogata;
 - i. l'obbligo di allegare il proprio curriculum vitae in formato europeo dal quale evincere gli specifici requisiti professionali e culturali richiesti per l'esecuzione della prestazione.
3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione.

Le offerte devono pervenire in busta chiusa, pena esclusione (via PEC, raccomandata postale o a mano)

Data e orario di apertura dei plichi sono resi pubblici.

ART. 4 - CRITERI DI SCELTA E PROCEDURE PER I CONTRATTI

Il Dirigente è delegato dal Consiglio di Istituto a redigere apposite convenzioni con enti e associazioni culturali, onlus e di volontariato finalizzate alla collaborazione di loro esperti nella realizzazione di iniziative progettuali deliberate dagli Organi Collegiali e previsti dal PTOF e/o

sua revisione. La collaborazione di tali esperti esterni alla scuola non produce oneri per l'amministrazione scolastica.

Il Dirigente Scolastico è delegato, inoltre, a stipulare convenzioni con le Università e/o scuole superiori al fine di favorire l'inserimento nella nostra realtà scolastica di tirocinanti. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti che appartengono ad altra amministrazione pubblica è necessaria la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.Lvo 30/3/2001, n. 165.

Durante la fase di selezione dell'esperto, l'Istituto si impegna a:

- assicurare la trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- garantire la qualità della prestazione;
- valutare le proposte sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
- valutare, fra più opzioni, considerare l'opportunità di fare ricorso alle collaborazioni plurime, utilizzando cioè, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, personale docente ed ATA in servizio presso altre scuole statali, ai sensi del CCNL comparto scuola vigente;

Il Dirigente conferisce incarichi formali ad esperti scegliendo sulla base dei seguenti criteri:

A – Incarichi nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa

- inclusione tra le attività del PTOF e/o comunque consona alle attività ed alle finalità della scuola;
- competenze specifiche e distintive presentate con curriculum vitae et studiorum attestante:
 1. i titoli di studio e le specializzazioni;
 2. le esperienze lavorative nell'ambito specifico;
 3. pubblicazioni, master e stage (documentabili) sempre nell'ambito.

B - Incarichi relativi ai P.O.N. I criteri di cui sopra sono così integrati:

- titoli di studio afferenti alla tipologia di intervento;
- laurea specifica;
- abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso afferente alla tipologia di intervento per i percorsi di tipo disciplinare;
- competenze informatiche e del sistema di gestione del P.O.N.;
- certificazioni informatiche;
- dottorati di ricerca;
- pubblicazioni;
- specializzazioni afferenti all'area di intervento;
- corsi di perfezionamento post – laurea;
- comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza;
- esperienza e/o coordinamento corsi di formazione e specializzazione post – universitari;
- esperienza nella gestione di progetti P.O.N.;
- partecipazione a progetti o sperimentazioni di rilevanza nazionali;

In ogni caso i titoli saranno considerati in base alle competenze richieste dal progetto e tenuto conto del profilo di ogni singolo esperto.

Per gli esperti legati ai progetti P.O.N. si procede con avviso pubblico di selezione. La scelta dell'esperto sarà operata dalla commissione appositamente nominata, che procederà alla valutazione comparativa dei curricula.

Le decisioni della Commissione saranno debitamente motivate.

L'esito della valutazione è approvato dal Dirigente scolastico ed è pubblicato nell'apposita sezione di "Pubblicità Legale – Albo pretorio" del sito internet dell'Istituzione scolastica.

ART. 5 - REQUISITI ED INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati sulla base del possesso di titoli e competenze inerenti il progetto da realizzare (curriculum vitae formato europeo).

Gli esperti interni e/o esterni cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla base della seguente tabella A di valutazione dei titoli.

Il Dirigente scolastico nomina un'apposita commissione per le valutazioni di cui al presente articolo. La Commissione di valutazione nominata, in composizione dispari e successivamente alla ricezione delle offerte di collaborazione, sarà formata: da n° 02 o 04 componenti incaricati dal Dirigente Scolastico e presieduta dal Dirigente Scolastico o suo sostituto. La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati nell'art. 3. Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio, come da tabella A di valutazione dei titoli:

Tabella A di valutazione

	TITOLI	PUNTI
1	Laurea specifica votazione da 66 a 99	10
2	Laurea specifica votazione da 100 a 104	12
3	Laurea specifica oltre 105/110	15
4	Laurea specifica con lode	20
5	Altra laurea (non specifica)	6
6	Diploma specifico II grado	5
7	Dottorato di ricerca	4 punti a Dottorato fino a un max di 8
8	Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento	1 (per ogni pubbl. fino a un max di 5)
9	Master di I o II livello coerente con la tematica del modulo formativo, conseguito presso Università in Italia o all'estero	2 per ogni Master fino a un max di 8
10	Corso di perfezionamento post-lauream conseguito presso università italiane o straniere	2 per ogni corso fino a un max di 8
11	Diploma di Specializzazione	5 punti per coerenza con la tipologia di intervento e 3 punti per altra tipologia
12	Iscrizione ad Albi Professionali	4
13	Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento	4 (per ogni anno)
14	Docenza in corsi di formazione e/o aggiornamento organizzati dall'amministrazione o da enti accreditati dal MIUR	2 (per ogni corso) fino a un massimo di 10 punti
15	Pubblicazione su tematiche attinenti all'area dell'incarico	2 (per ogni pubblicazione) fino a un massimo di 6 punti
16	Certificazione EIPASS/ECDL/MICROSOFTOffice Specialist/IC3(anche di altra tipologia riconosciuta dal MIUR)	2
17	Certificazione linguistica (Viene valutato solo il livello più alto e solo se richiesta dal bando) Livello A2 Livello B1 Livello B2 Livello C1 Livello C2	1 2 3 4 5
18	Docenza scuola di ogni ordine e grado coerente con la tipologia di intervento	3 (per ogni anno)
19	Pregresse esperienze acquisite in progetti vari <u>Specificatamente per i percorsi PON le sole esperienze valutabili sono le seguenti descritte (annualità 2007/2013)</u> <i>Facilitatore di piano</i> <i>Referente per la valutazione</i>	1 (per progetto) fino a un max di 8

	<i>Tutor Docente esperto</i>	
20	Esperienze lavorative nell'ambito di riferimento specifico	1 (per esperienza) fino a un max di 5
21	Precedenti esperienze lavorative nell'Istituto nell'ambito di riferimento specifico	2 (per esperienza) fino a un max di 10
22	Precedenti esperienze lavorative in altre istituzioni scolastiche nell'ambito di riferimento specifico	0,5 (per esperienza) fino a un max di 5

ART. 6 – ESCLUSIONI

Sono esclusi dalle procedure comparative e dall'obbligo di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che comportino, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili.

ART. 7 - DOVERI E RESPONSABILITÀ DELL'ESPERTO

L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera assume nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- a) Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle indicazioni ed esigenze dell'istituzione;
- b) Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni;
- c) Gestire la prestazione anche con lavoro su piattaforma informatica, ove presente;
- d) Consegnare, al termine della prestazione, una relazione sulle attività svolte, sugli obiettivi conseguiti, sul comportamento e le performance osservate negli studenti durante e al termine delle attività.

L'esperto è responsabile di eventuali danni causati all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile.

In base al contratto d'opera può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l'attività didattica curricolare, e in tal caso la responsabilità sugli alunni rimane a carico dei docenti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni. In ogni caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'istituzione scolastica per ogni intervento inerente all'incarico.

ART.8 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede alla stipula del contratto.

2. Nel contratto devono essere specificati:

- l'oggetto della prestazione;
- i termini di inizio e conclusione della prestazione;
- il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
- le modalità di pagamento del corrispettivo;
- le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.

3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di:

- svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola;
- assicurare, se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all'inizio delle attività, al fine di predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del progetto;

- documentare l'attività svolta;
- assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.
- presentare apposito prospetto riepilogativo di tutte le ore effettivamente prestate controfirmate di volta in volta dal docente di classe.
- autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente alla legge 196/2003.

4. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella del contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, e la disciplina che lo regola è quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. La prestazione ha carattere di temporaneità.

5. I contratti di cui al presente regolamento, qualora vengano stipulati con personale non appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa o di prestazioni occasionali sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

6. I contratti di cui si tratta, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono collaborazioni plurime, ai sensi degli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009.

7. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico.

8. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

9. Degli incarichi attribuiti agli esperti esterni verrà data pubblicità ai sensi del D. Lgv. 33/2013, della Legge 192/2012, come modificati dal Freedom Information Act.

ART.9 - AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica e/o di altra istituzione scolastica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165.

2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente, entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001, al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia, tramite le funzionalità presenti nella piattaforma PERLAPA, il nuovo sistema integrato volto alla razionalizzazione del patrimonio informativo del Dipartimento e alla semplificazione della comunicazione, e pubblicato nell'apposita sezione del sito web Amministrazione Trasparente.

ART. 10 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il compenso attribuibile deve tener conto del/le:

- tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto;
- disponibilità finanziarie programmate.

Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto deve essere congruo rispetto alla specificità professionale richiesta. Può essere anche previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione. Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori per i quali è escluso il regime di forfetizzazione.

È fatto divieto di anticipazione di somme.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominati.

Misura dei compensi

La misura del compenso orario, ovvero di quello forfetario, per le prestazioni effettuate da personale interno/esterno, non può superare di norma quella prevista dalla normativa vigente:

Tipologia	Importo orario
Attività di insegnamento	€ 35,00
Attività di non insegnamento docente (attività funzionali all'insegnamento)	€ 17,50
Attività di formazione e aggiornamento	Da un minimo pari al compenso stabilito dal CCNL comparto scuola per le attività di insegnamento fino ad un massimo di € 70,00 l'ora
Attività di tutoraggio	€ 30,00
Compensi per consulenza	Fino a un massimo di € 2.000,00

- i criteri sopra illustrati non si applicano nei casi di finanziamento ad hoc che prevedano misure di compensi orari diverse;
- il compenso orario da corrispondere è da intendersi lordo amministrazione;
- nell'ambito dei suddetti criteri il Dirigente Scolastico determina, senza necessità di ulteriore deliberazione del Consiglio di Istituto e nell'ambito della disponibilità finanziaria, il compenso per i singoli contratti.

ART. 11 - MANIFESTAZIONI PARTICOLARI

Per manifestazioni particolari, ristrette nel tempo, che richiedano l'intervento di personalità e professionalità particolari è possibile derogare dalla procedura e dai limiti di spesa.

ART.12 - MODIFICHE

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e ha durata e validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d'Istituto con apposita delibera, anche ratificando modifiche urgenti predisposte dal Dirigente Scolastico.

ART.13 - PUBBLICITÀ

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica nell'apposita sezione di Pubblicità Legale – Albo Pretorio e di "Amministrazione Trasparente".